

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 15/05/2018

### FATTO

La parte ricorrente riferisce quanto segue: in data 19 dicembre 2006 stipulava un contratto di mutuo in euro, per la parte interessi indicizzato in franchi svizzeri; in data 19 febbraio 2016 chiedeva il conteggio informativo per un'eventuale estinzione anticipata del mutuo; la banca riscontrava la richiesta, inviando il conteggio alla data presunta del 21 marzo 2016 e richiedendo circa € 45.000,00 di rivalutazione, in aggiunta al capitale residuo; il totale del capitale da estinguere non veniva indicato, obbligando la cliente a calcolarlo da sola. Con il reclamo, oltre a chiedere conto delle modalità di calcolo del conteggio estintivo, richiedeva i fogli informativi, in quanto mai ricevuti; in riscontro alla richiesta, la banca forniva tale documentazione che riportava la firma della cliente dalla stessa disconosciuta anche tramite denuncia presso la Procura della Repubblica. La ricorrente rappresenta, in particolare, che tali fogli informativi non corrispondono al contenuto del mutuo, in quanto il contratto in questione non riporta mai la dicitura mutuo in valuta o corrispettivi in CHF; non si trova corrispondenza tra il conteggio e il mutuo; la clausola sull'estinzione anticipata contiene esclusivamente la formula in chiaro inerente il compenso onnicomprensivo di estinzione; i piani di ammortamento riportano solo somme in euro; nelle proposte commerciali richieste dalla cliente, la banca non rinuncia mai alla rivalutazione monetaria. Ciò premesso, chiede:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- obbligare la banca a rispondere a tutte le domande poste nel reclamo e in particolare di giustificare le firme falsificate sui documenti informativi pre-contrattuali  
- se la clausola contrattuale sull'estinzione è da intendersi redatta in modo chiaro e comprensibile  
- se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola stessa, nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, in modo da consentire al contraente di valutarne in maniera inequivoca le conseguenze economiche  
- di dichiarare come per i casi precedenti gestiti da codesto Arbitro Bancario Finanziario, la nullità parziale dello stesso, per la parti relative alle clausole dell'estinzione anticipata/conversione del mutuo, in conformità anche con la giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole in discorso. Di richiedere inoltre un risarcimento danni per responsabilità aggravata.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce, in via pregiudiziale, l'incompetenza temporale poiché le doglianze attengono alla validità di clausole di un contratto stipulato nel 2006 e, quindi, in un momento antecedente a quello di competenza dell'ABF; eccepisce, inoltre, la mancata corrispondenza delle contestazioni nel ricorso e nel reclamo. Nel merito, riassume i fatti oggetto di controversia precisando che, in data 19 dicembre 2006, la cliente aveva sottoscritto un contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri per l'importo capitale di € 150.000,00 e per la durata originariamente prevista di anni venti; su richiesta della cliente, emetteva un conteggio informativo per l'ipotesi di conversione; con reclamo del 26 maggio 2016 la cliente contestava l'asserita opacità del contratto di mutuo nella esposizione delle clausole contrattuali determinative della rivalutazione dovuta nel caso di estinzione, doglianze cui forniva riscontro offrendo i chiarimenti pretesi e precisando come i criteri utilizzati fossero conformi a quanto meglio specificato nel contratto di mutuo, altresì inoltrando i documenti richiesti. Con riferimento alla domanda relativa al disconoscimento della firma apposta sul foglio informativo, rappresenta che essa non ha formato oggetto di reclamo e quindi è inammissibile, oltre che infondata nel merito; rileva, inoltre, che tale contestazione si riferisce alla fase precontrattuale antecedente al contratto di mutuo sottoscritto nel 2006 e, pertanto, al di fuori della cognizione dell'Arbitro. Al riguardo, precisa altresì che tale documento deve essere messo solo a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico ma non necessariamente consegnato e, pertanto, sottoscritto: la sua mancata acquisizione da parte della cliente dipende da una scelta della stessa; nel modulo di richiesta di concessione di mutuo sottoscritto dalla cliente, inoltre, essa ha dichiarato di essere a conoscenza della possibilità di reperire il foglio informativo. Con riferimento alla contestazione relativa alla mancata menzione, nel contratto di mutuo, delle modalità di funzionamento del meccanismo di indicizzazione e di rivalutazione, ribadisce che la cliente è stata correttamente informata sia in fase precontrattuale che contrattuale con note del 1° marzo 2013 e del 26 marzo 2015. Fa altresì presente che la cliente non dava luogo all'estinzione del prestito e, pertanto, *"non essendosi perfezionata l'estinzione non è stata concretamente neppure applicata la clausola controversa"*, con la conseguenza che la questione è fuori della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, considerato che il contratto è stato stipulato in data anteriore al 2009. Illustrato il meccanismo di funzionamento del contratto in esame, sostiene che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato la cliente, in quanto la stessa aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale; rileva inoltre che non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l'andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in un vantaggio per la cliente; in ogni caso l'asserita vessatorietà doveva essere valutata al momento della stipula e, pertanto, in un tempo fuori dalla competenza del Collegio.

Ciò premesso, chiede di *"dichiarare il ricorso improcedibile, in considerazione dell'assenza di medesima contestazione nel reclamo e nel ricorso [...]"; dichiarare irricevibile il presente ricorso per incompetenza temporale dell'ABF; in subordine, di volere respingere il ricorso perché infondato alla luce delle argomentazioni di cui alle controdeduzioni de quibus"*.

## DIRITTO

Il Collegio è tenuto preliminarmente a prendere in esame le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte resistente. Con riguardo alla mancata coincidenza tra ricorso e reclamo, si rileva che la sola contestazione che risulta formulata per la prima volta nel ricorso riguarda il disconoscimento delle firme apposte sul foglio illustrativo, circostanza che, seppure rappresentata e documentata dalla parte ricorrente, non è oltretutto oggetto di specifica domanda. In tale prospettiva, l'eccezione non può essere accolta. Quanto all'eccezione di incompetenza temporale, esaminati gli atti del procedimento, si ritiene che la stessa sia parzialmente fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto, trattandosi dell'accertamento di un difetto genetico, risalente quindi al momento della stipulazione del mutuo avvenuta nel dicembre 2006, e cioè in un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale di questo Arbitro. Diversa soluzione si impone invece con riguardo alle doglianze relative alle modalità di calcolo del capitale residuo da restituirsi, per l'estinzione anticipata del mutuo, come da prospetto di conteggio estintivo redatto nel 2016: trattandosi di operazioni e comportamenti sorti successivamente al 2009, va affermata la competenza temporale di questo Arbitro.

Nel merito, risultano fondate le rimostranze della parte ricorrente in ordine alla inadeguata informazione circa i criteri adottati nel calcolare il costo della anticipata estinzione del finanziamento, come disposti dall'art. 7 del contratto (le "note di trasparenza" - del 1° marzo 2013 e del 26 marzo 2015 - contenenti il riepilogo delle caratteristiche del mutuo e l'indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa -, sono state invero inviate solo in corso di ammortamento). Con riguardo alla suddetta clausola, il Collegio di Coordinamento ha infatti più volte rilevato (cfr., decisioni n. 4135/2015, n. 5855/2015, n. 5866/2015), l'assenza di indicazioni in ordine alle operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa); la mancanza di chiarezza e comprensibilità in ordine al rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in Euro ma riferite ai tassi legati al Franco Svizzero (cfr. altresì Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13); l'ambiguità, su un piano grammaticale, nella parte in cui fa riferimento al "*capitale restituito*" e non già al "*capitale residuo*", riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell'operazione, stante l'impossibilità di richiedere allo stesso un'interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l'ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015).

Ciò premesso, respinta la richiesta di risarcimento danni, non essendosi verificato ancora alcun effettivo pregiudizio dai sopra evidenziati difetti di chiarezza e di informazione, riversatisi nella prospettazione meramente ipotetica di conteggio estintivo, si accerta, in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento e seguito da questo Arbitro (cfr., di recente, decisione n. 17697/1917), che la parte ricorrente ha diritto a vedersi ricalcolare dall'intermediario resistente il capitale residuo che dovrà restituire in caso di estinzione anticipata del mutuo, senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie in parte il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA